



Allegato delibera CDF

n. SB/SG-COM 25 del 31 GEN. 2020

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE

Egr Sig., nato a il CF residente in
....., via, n., (di seguito anche “Procacciatore”)

La Federazione Ginnastica d’Italia – F.G.I. con sede in Roma, V.le Tiziano 70 - P.
Iva 01385631005 nella persona del legale rappresentante pro tempore il
Presidente, Cav. Gherardo Tecchi, (di seguito anche “Federazione” o “proponente”)

PREMESSO CHE

A) La F.G.I. è titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico relativi all’immagine, ai logo tipi ed agli altri segni distintivi della Federazione, delle selezioni nazionali (di seguito denominate per brevità le “Squadre Nazionali”), degli eventi/manifestazioni organizzati dalla Federazione, e di altri diritti connessi ad altre attività caratteristiche di una Federazione Sportiva.

B) La Federazione, pertanto, ha interesse e può validamente stipulare contratti di abbinamento e/o sponsorizzazione delle squadre nazionali della Federazione con aziende o soggetti terzi, e/o commercializzare l’immagine della Federazione e dei diritti alla stessa riconducibili.

C) Il Procacciatore ha dichiarato di avere contatti e intrattenere relazioni con una ditta che potenzialmente è interessata all’acquisto di spazi promozionali e pubblicitari nel mondo della Ginnastica.

D) La Federazione intende avvalersi dell’opera del Procacciatore al fine di valutare la possibilità di una possibile sponsorizzazione con la ditta di cui al punto che precede.

AFFIDA L’INCARICO DI PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La F.G.I. affida al Procacciatore, che accetta, l’incarico di promuovere la sottoscrizione, fra Federazione ed uno sponsor individuato dal secondo, di contratti di sponsorizzazione in relazione alla sua attività istituzionale (a titolo esemplificativo, manifestazioni, eventi). La Federazione si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi

ricerca, diretta e/o per il tramite di altri procacciatori e/o società, che rimarranno escluse dalla presente convenzione.

ART. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal procacciatore ad altri soggetti. L'affidatario sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte della Federazione e sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell'osservanza dell'articolo 4 del presente contratto, senza obbligo di orario; pertanto le istruzioni impartite dal proponente dovranno tener conto di tale autonomia operativa.

ART.3 ESCLUSIVA

Il Procacciatore non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purchè non in concorrenza con la Federazione.

ART.4 OBBLIGHI DEL PROCACCIATORE

Il Procacciatore dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede. Si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie. Dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono il servizio istituito dal proponente. Non avrà nessun titolo o diritto relativo all'iniziativa di proprietà del proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terze iniziative confondibili con quella istituita dal proponente. Non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome della Federazione, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

La Federazione mantiene comunque, durante tutta la durata della presente scrittura, la facoltà di intraprendere ulteriori contrattazioni, trattative, contatti per l'espletamento del medesimo incarico e l'individuazione di eventuali partner.

ART.5 OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE

Al fine di consentire al Procacciatore di agire per conto del proponente, successivamente alla sottoscrizione del presente conferimento, la Federazione rilascia al Procacciatore apposita "lettera di referenza".

ART.6 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'attività di ricerca della sponsorizzazione viene riconosciuta al Procacciatore una percentuale sulle somme effettivamente riscosse dalla Federazione fino ad un massimo del 10 (dieci) %

(il Presidente P.T. FGI individua la esatta quantificazione della predetta percentuale da conferire al Procacciatore)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)



IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi





Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'iva di legge. Il Procacciatore dovrà trasmettere alla Federazione di volta in volta la comunicazione indicante lo sponsor reperito, la manifestazione/intervento finanziati con la sponsorizzazione, l'importo dovuto dallo sponsor, i riferimenti anagrafici e quelli della ditta sponsor, l'indirizzo pec e in genere quanto necessario per addivenire alla successiva stipula del contratto di sponsorizzazione fra proponente e sponsor. La Federazione non avrà alcun obbligo di accettare la sponsorizzazione reperita, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa a propria discrezione a tutela dell'immagine e del decoro della F.G.I., senza che il Procacciatore possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l'attività resa. Il Procacciatore emetterà ricevuta direttamente alla Federazione, per l'importo di provvigione riconosciuto ai sensi del presente articolo, solo a seguito della intervenuta stipula fra Federazione e sponsor per l'importo concordato. Il Procacciatore non potrà in ogni caso chiedere alla Federazione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto essendo la provvigione pattuita omnicomprensiva.

Nel caso in cui lo stipulando contratto di sponsorizzazione preveda il cd "cambio merce", viene riconosciuta al Procacciatore una percentuale sul valore dei beni e servizi contrattualizzati del:

- 4 %
- 5 %
- 6 %

(* barrare casella con importo concordato tra il Presidente P.T. FGI e il Procacciatore. Il Presidente P.T. FGI ha ricevuto espresso mandato dal Consiglio Direttivo Federale, con delibera n. 58 del 31.1.2020)

ART.7 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'

Il Procacciatore dovrà osservare l'obbligo di riservatezza in merito a qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico.

ART.8 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, i dati personali relativi al Procacciatore saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.

ART.9 SVOLGIMENTO E DURATA

La durata del presente conferimento, decorrente dalla firma dello stesso, è fissata in mesi uno (1) rinnovabile ad insindacabile giudizio della F.G.I.

Il presente conferimento non è cedibile ad altri.

ART.10 RECESSO UNILATERALE

Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente accordo per giustificati motivi, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita

IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Pentrella)

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi



comunicazione da inviare con raccomandata a/r con almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa. Le parti concordano che, sia in caso di recesso unilaterale che alla scadenza naturale del presente contratto, non sia dovuta al Procacciatore alcuna indennità ulteriore oltre a quanto previsto dall'art. 6.

ART.11 TRATTATIVE E MODIFICHE

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

ART.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice Civile ed in particolare dagli artt. 2222 e ss.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Procacciatore

Federazione Ginnastica d'Italia

[Il Presidente FGI]

Si approvano espressamente le clausole previste agli articoli 2,3,4, 6, 9, 10,12

Il Procacciatore

Federazione Ginnastica d'Italia

[Il Presidente FGI]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi